



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Dott. Maria G. Di Marco | - Presidente |
| 2) Dott. Caterina Greco | - Consigliere |
| 3) Dott. Claudio Antonelli | - Consigliere relatore |

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1231/2024 promossa in grado di appello
da

RALLO Antonia, rappresentata e difesa dall'avvocato Zina Maria Grillo

APPELLANTE

Contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Rizzo.

APPELLATO

Oggetto: ripetizione di indebito.

All'udienza del 05.02.2026 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.

IN FATTO

Con ricorso al Tribunale di Marsala G.L. depositato il 16.12.2021, Rallo Antonia conveniva in giudizio l'INPS e, avendo premesso di essere titolare di pensione di vecchia n.33027128 Cat. VOART a decorrere dal 01.03.2018, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti del 02.03.2023 e del 29.03.2023 con i quali l'Istituto previdenziale le aveva contestato l'esistenza di un indebito per il periodo dal 01.02.2018 al 30.11.2022 per un ammontare complessivo pari ad €1.085,86 determinato da una variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione.

Deduceva la ricorrente il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, l'irrecuperabilità degli importi ingiunti stante l'assenza di dolo del percipiente in ragione del combinato disposto dell'art.13 L.412/1991 e dell'art.52 L. 89/88, la tardività dell'azione recuperatoria perché non attivata entro l'anno successivo alla verifica della situazione reddituale del pensionato incidente sulla misura della prestazione previdenziale.

L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.726/2024, rigettava il ricorso rilevando la non definitività dell'originario provvedimento di riconoscimento del

trattamento pensionistico perché soggetto a rideterminazione per effetto del ricalcolo della base contributiva su espressa richiesta della ricorrente alla luce degli ulteriori versamenti contributivi eseguiti in epoca successiva al riconoscimento e alla liquidazione dell'emolumento in parola.

Provvisorieta' del provvedimento di attribuzione della titolarita' della pensione che valeva ad escludere, a detta del decidente, non solo una condotta dolosa dell'accipiens, ma anche la sussistenza di un errore imputabile all'INPS, così da precludere l'operativita' delle regole derogatorie, rispetto alla disciplina di cui all'art.2033 cod. civ., dettate dall'art.13 comma 1 L.412/1991.

Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato in data 03.11.2024, Rallo Antonia rivendicando l'applicazione dell'art.13 cit. in quanto la prestazione liquidata avrebbe acquisito carattere di definitiva il 31.03.2021 per effetto della cessazione dell'attivita' di artigiana giusto provvedimento INPS di riliquidazione del 02.03.2023, così da ricondurre la fonte dell'indebito ad un mero errore dell'Istituto e comunque da rendere tardiva l'azione recuperatoria avviata nel 2023.

Ha resistito in giudizio, con memoria del 24.01.2024, l'INPS variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo la conferma della sentenza.

Indi, in assenza di attivita' istruttoria, la causa, all'udienza di discussione del 05.02.2026, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.

IN DIRITTO

L'appello non può trovare accoglimento.

L'INPS deduce e documenta in entrambi i gradi del giudizio che:

- la Rallo, già beneficiaria di trattamento previdenziale, ha proseguito l'attivita' di lavoro autonomo quale titolare di un'impresa commerciale, poi definitivamente cessata il 31.03.2021, versando negli anni ulteriori contributi e chiedendo in più occasioni la riliquidazione della pensione per effetto della maggiore montante contributivo;
- trattandosi di supplementi di pensione, calcolati con metodo contributivo puro, perché successivi al 2012, l'importo del trattamento previdenziale è aumentato con conseguente riduzione dell'integrazione al minimo e inevitabile insorgere di un indebito previdenziale non pronosticabile ex ante (perché legato alla sopravvenienza e all'ammontare degli ulteriori contributi versati dalla pensionata ancora al lavoro);
- in sede di prima applicazione del supplemento, con decorrenza febbraio 2018, era stato calcolato un montante contributivo pari ad €17.262,98 e un numero di settimane pari a 74, mentre al momento della ricostituzione del 30.01.2023, era stato ricalcolato il precedente supplemento con decorrenza febbraio 2018 attribuendo un montante contributivo pari ad €6.382,66 e un numero settimanale pari a 92.

Dati fattuali la cui veridicità formale e contenutistica non è stata mai negata dalla Rallo, la quale però identifica nel 31.03.2021 il giorno nel quale il provvedimento di liquidazione della pensione ha acquisito il carattere di definitività, per effetto della immutabile cessazione

di ogni attività lavorativa da parte della ricorrente, stante che i dati reddituali del 2021, noti all'INPS, non sono più variati.

Tale assunto non può essere condiviso per l'assorbente considerazione che è stata proprio la Rallo a domandare all'INPS, con istanza protocollata il 21.11.2022, "il ricalcolo/supplemento della pensione dalla data di cessazione dell'attività artigiana avvenuta il 31.03.2021", così da configurarsi la possibilità (rectius la verosimile certezza) che per effetto della maggiore contribuzione il provvedimento di liquidazione della pensione adottato da ultimo dall'INPS nel 2018 potesse subire una modifica, non certo per un errore dell'ente erogatore ma quale inevitabile conseguenza di una scelta esclusivamente imputabile al beneficiario del trattamento previdenziale.

Non può, altresì, invocare la Rallo l'insussistenza di una propria condotta dolosa avendo ella comunicato all'INPS la cessazione dell'attività d'impresa e i redditi annualmente percepiti.

Soccorre in proposito un pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Sez. L , Sentenza n. 10337 del 18/04/2023) a detta del quale *"L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c."*.

Nella fattispecie di causa ciò che manca è l'esistenza di un errore commesso dall'INPS all'atto sia dell'originaria liquidazione della pensione nel 2018, sia al momento dell'integrazione della stessa per effetto del supplemento contributivo segnalato dalla Rallo, circostanza che non solo rende tempestiva l'azione recuperatoria avviata dall'Istituto appellato nel 2023 a fronte di una domanda di riliquidazione presentata dalla beneficiaria nel 2022, ma determina altresì la piena operatività delle regole in tema di ripetizione di indebito dettate dall'art.2033 c.c..

Per quanto suesposto la sentenza impugnata merita integrale conferma.

La parte processualmente soccombente deve essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite dell'appello rinvenendosi in atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.726/2024, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 3 ottobre 2024.

Dichiara la parte appellante esentata dal pagamento delle spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Palermo il 5 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli

Il Presidente
Maria G. Di Marco